

N. 503-703-793-1174-1378-1821-ter

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALE ORONZO, LA MALFA, BUCALOSSI, TERRANA, BIASINI, COMPAGNA, GUNNELLA, MAMMI, MONTANTI; RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA; BRIZIOLI; DARIDA; IOTTI LEONILDE, SPAGNOLI, GUIDI, LONGO LUIGI, INGRAO, BARCA, RE GIUSEPPINA, GULLO, MALAGUGINI, BENEDETTI, CATALDO, COCCIA, MORVIDI, PELLEGRINO, PINTOR, SABADINI, SACCHI, TRAINA, TUCCARI, GUIDI, IOTTI LEONILDE, MORVIDI, SPAGNOLI, MALAGUGINI, RE GIUSEPPINA, BENEDETTI, CATALDO, COCCIA, PELLEGRINO, PINTOR, SABADINI, DI BENEDETTO**

Modifiche agli articoli 521, 544, 551, 558, 564, 570, 573, 574, 578, 587 e 592 del codice penale

*(Nuovo testo delle proposte di legge n. 503: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni »; n. 703: « Riforma del diritto di famiglia »; n. 793: « Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 653 del codice penale riguardante i reati di adulterio e concubinato »; n. 1174: « Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale »; n. 1378: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni »; e n. 1821: « Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio » a seguito dello stralcio deliberato dalla IV Commissione (Giustizia) nella seduta del 17 novembre 1971 degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 e 218 del testo unificato).*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Dopo l'articolo 520 del codice penale, approvato con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1938, è aggiunto il seguente:

« ART. 520-bis. — *Pratiche inseminative su donna non consenziente.* — Chiunque, fuori

dei casi previsti nei due articoli precedenti, compie pratiche insemnative su donna non consenziente è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

ART. 2.

L'articolo 521 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 521. — *Atti di libidine violenti.* — Chiunque, fuori dei casi previsti nei tre articoli precedenti, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate negli articoli 519 e 520, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli 519 e 520, ridotte di un terzo.

Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate negli articoli 519 e 520, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri ».

ART. 3.

L'articolo 544 del codice penale è abrogato.

ART. 4.

L'articolo 551 del codice penale è abrogato.

ART. 5.

L'articolo 558 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 558. — *Induzione al matrimonio nullo.* — Il coniuge che, fuori dei casi indicati nell'articolo 556, conoscendo prima della celebrazione la mancanza di una condizione necessaria per contrarre il matrimonio, ha lasciato che l'altro la ignorasse, o che comunque con comportamento doloso ha determinato la nullità del matrimonio, è punito, se il matrimonio è dichiarato nullo, con la multa sino a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Chiunque commette il reato previsto nel precedente comma con uso di mezzi fraudolenti è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000 ».

ART. 6.

L'articolo 564 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 564. — *Incesto.* — Chiunque commette incesto con un discendente o un ascen-

dente o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore di anni sedici, la pena è aumentata per la persona maggiorenne, salvo quanto previsto dall'articolo 519.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà sui figli ».

#### ART. 7.

L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 570. — *Violazione degli obblighi di assistenza familiare.* — Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà sui figli o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire quarantamila a duecentomila.

Le dette pene si applicano congiuntamente:

1) a chi malversa o dilapida beni del figlio minore o del coniuge;

2) all'adottante o all'affiliante che malversa o dilapida i beni dell'adottato o dell'affiliato di età minore ed al tutore che malversa o dilapida i beni del pupillo;

3) a chi fa mancare i beni di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato o non abbia ingiustificatamente abbandonato la residenza familiare;

4) all'adottante o all'affiliante che fa mancare i mezzi di sussistenza all'adottato o all'affiliato di età minore ovvero inabile al lavoro.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Non è punibile, nell'ipotesi prevista dai nn. 3) e 4) del primo capoverso, chi dimostra di essere nell'impossibilità materiale di provvedere alla somministrazione dei mezzi di sussistenza ».

ART. 8.

L'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 573. — *Sottrazione consensuale di minorenni.* — Chiunque sottrae un minore, che ha compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, ai genitori esercenti la potestà o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà dei genitori o del tutore, è punito, a querela di uno dei genitori o del tutore, con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 525 ».

ART. 9.

L'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 574. — *Sottrazione di persone incapaci.* — Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente ai genitori esercenti la potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne ha la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di uno dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che ha compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 525 ».

ART. 10.

Gli articoli 578 e 587 del codice penale sono abrogati.

ART. 11.

L'articolo 592 del codice penale è abrogato.